

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025**

tra

Roma Capitale – Dipartimento Protezione Civile, in seguito denominata “**Protezione Civile**”, nella persona del Direttore **Giuseppe Napolitano**, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la medesima sede

e

le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale della Regione Lazio, nella persona dei singoli Legali Rappresentanti,

PREMESSO CHE

- la Protezione Civile di Roma Capitale intende sostenere un’adeguata partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la necessaria, costante e coordinata funzionalità organizzativa e operativa del Volontariato;
- con D.D. _____ è stato approvato l’Avviso Pubblico per la “Selezione di Organizzazioni di Volontariato finalizzata alla stipula di una Convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2024/2025”;
- con D.D. _____ è stata approvata la tabella delle domande valide con i relativi punteggi attribuiti;
- l’O.d.V. accetta di collaborare con la Direzione Protezione Civile, al fine di concorrere ad una fattiva crescita civica e sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attività e durata

La Protezione Civile di Roma Capitale si avvarrà della collaborazione dell’O.d.V. per lo svolgimento delle seguenti attività:

- A. Assistenza ed informazione alla popolazione; in casi di eventi programmati o situazioni di emergenza (compresi gli eventi a rilevante impatto locale).
- B. Monitoraggio e presidio del territorio; anche con droni, in casi di emergenza e/o fasi operative di attenzione, preallarme, allarme.
- C. Attività connotate da natura specialistica in situazioni di emergenza o fasi operative di attenzione preallarme, allarme o in casi di eventi programmati (sulla base delle disponibilità indicate in sede di presentazione della domanda) inerenti le specializzazioni disciplinate nella D.G.R 18/2019, :
 - c.a) idraulica;
 - c.b) alluvionale e soccorso in superficie;
 - c.c) soccorso in acque interne;
 - c.d) idrogeologica;
 - c.e) neve;

- c.f) unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio;*
- c.g) cucine per assistenza alla popolazione;*
- c.h) tele - radiocomunicazioni;*
- c.i) ricerca e soccorso (sar);*
- c.l) beni culturali e storici in emergenza;*
- c.m) assistenza agli animali d'affezione e non;*
- c.n) assistenza psicosociale;*
- c.o) continuità amministrativa e assistenza tecnica;*
- c.p) logistica d'emergenza – Allestimento;*
- c.p) logistica d'emergenza – Segreteria;*
- c.q) logistica d'emergenza – Trasporti e Movimentazione.*

Le OO.d.V. che - per le specializzazioni "Idraulica" e "neve ." - hanno dichiarato la disponibilità alla attivazione della "seconda squadra operativa" in caso di apertura del C.O.C., verranno inserite in un apposito elenco, dal quale - in caso di rifiuto ad attivare la "seconda squadra operativa" per almeno 24 ore- verranno cancellate, con conseguente rimodulazione dell'importo massimo rimborsabile.

Le OO.d.VV. che hanno dichiarato disponibilità per la specializzazione "cucine per assistenza alla popolazione", in caso di emergenza o esercitazione che richiedesse un impiego di durata superiore alle 48 ore consecutive saranno invitate alla sottoscrizione di uno specifico addendum.

- D. Recupero api e soppressione imenotteri aculeati (sul territorio di Roma Capitale e sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione della domanda); relativamente ai suddetti interventi stagionali, l'attività oggetto di Convenzione prevede la rimozione delle api e la soppressione di imenotteri aculeati su aree pubbliche e immobili, comprese le pertinenze, di proprietà di Roma Capitale. Per tali interventi l'O.d.V. si impegna a: garantire che le api recuperate, previo un periodo di quarantena presso una struttura adeguata, vengano collocate in arnie a norma di legge; di dotarsi di tutti d.p.i. specifici per la tipologia di intervento e delle attrezzature necessarie, anche utilizzando strumenti per raggiungere le diverse quote d'altezza.
- E. Attività di Assistenza Sanitaria (sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione della domanda); l'attività oggetto di Convenzione prevede che l'O.d.V metta a disposizione del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale una ambulanza di tipo ASL e/o di tipo B per attività di tipo sanitario.
- F. Attività di divulgazione della cultura di protezione civile rivolta ai volontari selezionati per il progetto Colonna Mobile degli Enti Locali e del Servizio Civile Universale nonché per iniziative di interesse istituzionale avente carattere occasionale o episodico.
- G. Partecipazione alla pianificazione di protezione civile (piani speditivi riconoscimento e sopralluoghi aree di attesa e palestre e campi per l'accoglienza) ed alla preparazione e gestione nelle emergenze a livello municipale
- H. Ulteriori attività di protezione civile, previa acquisizione di disponibilità

Per le attività oggetto di Convenzione l'O.d.V. deve soddisfare il possesso dei requisiti tecnico operativi richiesti per ciascuna di tali attività/specializzazione e garantire il tempestivo dispiegamento a seguito di attivazione.

Le modalità di attivazione verranno comunicate con separato atto restando fondamentale patrimonio condiviso che -resa nota la modalità di attivazione con specifica allegata alla convenzione- l'inadempimento alla stessa resta validata agli effetti di quanto specificato ai successivi articoli 9 e 10.

La presente Convenzione avrà la durata dal **1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025**, potrà essere modificata, prorogata o integrata per concorde volontà delle parti e dovrà essere sottoscritta entro e non oltre il termine del _____ a pena di esclusione.

.Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

L'attività dell'O.d.V. non deve configurarsi come sostitutiva di quella del personale di Roma Capitale, né sarà stabilito alcun rapporto di dipendenza con i volontari.

L'attività di volontariato deve intendersi prestata da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici per l'O.d.V. alla quale è iscritto.

L'O.d.V. metterà a disposizione della Protezione Civile i volontari e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le proprie disponibilità e capacità operative dichiarate.

In nessun caso i volontari dell'O.d.V. potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG 0018461 del 2009) né espletare servizi di polizia stradale ("Nuovo Codice della Strada" D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, art. 12).

Art. 3 – Procedure di svolgimento delle attività

Le attività previste e gli impegni che scaturiscono dalla presente Convenzione dovranno essere svolte nell'osservanza della vigente normativa e nel rispetto della disponibilità dichiarata dall'O.d.V. che dovrà attenersi, per lo svolgimento delle attività di protezione civile, esclusivamente al coordinamento della Protezione Civile.

L'O.d.V. che si trovi sul luogo di un'emergenza di protezione civile nel territorio di Roma Capitale, qualora impossibilitata ad avvisare l'Autorità Pubblica e per la salvaguardia della pubblica incolumità può, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., intervenire per affrontare l'emergenza stessa, fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Protezione Civile ed alle altre Istituzioni e Strutture competenti.

La convenzione prevede che -in caso di partecipazione ad interventi emergenziali/formativi/programmati al di fuori del territorio di Roma Capitale- siano conservati e validi gli impegni assunti con la stipula, anche per tale eventualità.

Art. 4 – Impegni dell'O.d.V.

Impegni generali

L'O.d.V. si impegna a:

- fornire la propria collaborazione alla Protezione Civile di Roma Capitale;
- attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati, se non contemporaneamente attivata da altra autorità di protezione civile per interventi sul territorio capitolino inerenti i medesimi siti per i quali vi è richiesta (salvo specifiche intese tra le autorità di protezione civile nel rispetto del principio di sussidiarietà);
- partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile coordinate dalla Protezione Civile di Roma Capitale;
- a mantenere sempre attivo un numero telefonico di reperibilità H24;
- installare su un cellulare della O.d.V. l'app adottata dalla Protezione Civile di Roma Capitale per migliorare e certificare i flussi di comunicazione e la condivisione delle informazioni tra la Centrale Operativa e le squadre di volontari impiegate sul territorio;
- non abbandonare la sede delle operazioni, senza averne data preventiva comunicazione alla Protezione Civile di Roma Capitale e atteso la necessaria autorizzazione;

- comunicare alla Protezione Civile di Roma Capitale l'eventuale esigenza di interrompere le attività;
- mantenere i volontari operativi assicurati, in numero non inferiore a 15 per tutta la durata della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile di Roma Capitale;
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata della Convenzione;
- mettere a disposizione della Protezione Civile di Roma Capitale veicoli/attrezzature dichiarati in sede di presentazione di istanza di selezione e mantenere tutte le risorse indicate nella richiesta di partecipazione per l'intera durata della convenzione, in piena efficienza nonché esclusivamente presso la sede dichiarata (NB: tutte le risorse messe a disposizione di Roma Capitale (veicoli/attrezzature) devono essere ricoverate sul territorio di Roma Capitale, per un pronto utilizzo), con l'impegno a comunicare –prima dell'attivazione- ed in tempo sollecito, mediante PEC all'indirizzo indicato al precedente articolo 4: le esigenze di spostamento delle risorse in altra sede o in contesti emergenziali correlati all'attivazione da parte della Regione o per attività della Colonna Mobile Nazionale o Regionale; i malfunzionamenti accertati delle risorse a disposizione;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati/informazioni comunicate in sede di presentazione di istanza di selezione;
- non utilizzare "fratini" e simboli distintivi della Protezione Civile di Roma Capitale in attività non esplicitamente autorizzate dalla stessa;
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale documenti, relazioni, certificazioni, ecc.;
- portare in visione, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale il Registro dei Soci.;
- richiedere, se assegnatari di sede di proprietà dell'Amministrazione capitolina, l'autorizzazione a questo Dipartimento per lo svolgimento di attività ed iniziative non correlate alle finalità di cui al presente avviso, con ammissione di persone diverse dagli associati in sede, con espressa avvertenza che qualunque attività svolta in difetto di richiesta o conseguimento di autorizzazione determina l'esclusiva responsabilità dell'organizzatore per gli effetti dannosi o lesivi derivanti dalle stesse.

Assicurazione - D.P.I. - Visite mediche – Formazione

L'O.d.V. si impegna a:

- garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di crisi e di emergenza, abbiano:
 - l'assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il volontariato di protezione civile;
 - le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;
 - la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile da svolgere;
 - la maggiore età.
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale:
 - copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari operativi.
 - copia della documentazione aggiornata attestante la formazione e le abilitazioni dei volontari, nonché l'idoneità sanitaria aggiornata.

La verifica dell'aggiornamento di tale documentazione rimane precipua competenza e responsabilità del Legale Rappresentante/Presidente dell'OdV.

Automezzi e attrezzature

L'O.d.V. si impegna a:

- assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:

- esclusivamente di proprietà dell'O.d.V. o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile e disponibili h24;
 - siano parcheggiati/ricoverati/custoditi sul territorio di Roma Capitale e prontamente disponibili all'uso;
 - omologati e conformi per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
 - conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
 - revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione;
 - provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità per tutta la durata della Convenzione.
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale:
- copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa;
 - documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile".

La Protezione Civile declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza degli impegni suddetti.

Art. 5 – Ripartizione dei fondi

La Protezione Civile si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'O.d.V., per le attivazioni dei presidi di Protezione Civile, che si renderanno necessarie nell'espletamento della presente Convenzione, per un importo massimo di €..... (Euro/00), ripartito come segue:

- fino 3/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 marzo - 31 maggio 2024"; la richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2024, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione;
- fino 7/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 giugno - 31 dicembre 2024"; la richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2025, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione;
- fino 2/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 gennaio - 28 febbraio 2025"; la richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2025, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione.

Decorso tali termini non sarà più possibile esigere dall'Amministrazione Capitolina alcun rimborso per i servizi resi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 e 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità della Convenzione.

In caso vengano meno i requisiti (mezzi/attrezzature/volontari formati, iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio di cui al Regolamento Regionale 18/2019) per le attività di protezione civile facoltative e/o interventi specializzati, l'onere massimo assegnato verrà rimodulato, con separato atto.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle istanze

Il Legale Rappresentante dell'O.d.V. deve - nel rispetto delle indicazioni operative che verranno impartite dal Servizio Valorizzazione del Volontariato - presentare, per ciascuna tranche di cui all'art 5, entro e non oltre le date riportate nel medesimo articolo, la seguente documentazione:

- Istanza di rimborso (notula);
- documento d'identità in corso di validità;
- modello 45 Ragioneria Generale;
- dichiarazione sostitutiva del Durc aggiornata;
- relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
- modello riepilogativo delle spese;
- **documentazione giustificativa delle spese**;
- eventuali dichiarazioni del Legale Rappresentante.

Art. 7 – Rendicontazione delle Spese

Sono autorizzate le sotto elencate spese sostenute dalle OO.d.V., strettamente funzionali alle attività oggetto di Convenzione, purché debitamente documentate da fatture, scontrini.

Dette spese possono essere sostenute a decorrere dal 01/03/2024 al 28/02/2025:

- **manutenzione, riparazione, revisione, assistenza degli autoveicoli/autocarri** di proprietà dell'O.d.V. o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile;
- **acquisto di autoveicoli/autocarri** necessari per le attività di protezione civile, previo nulla osta;
- **noleggio di mezzi e attrezzature** idonei all'intervento in caso di emergenze stagionali (api e imenotteri aculeati) ed al trasporto degli insetti recuperati;
- **acquisto, manutenzione, riparazione, revisione, assistenza delle attrezzature** in uso per lo svolgimento di attività di protezione civile;
- **bollo auto**;
- **polizza assicurativa** dei mezzi e dei volontari;
- **carburante**:
 - il costo del carburante utilizzato per gli autoveicoli andrà documentato con fattura; è possibile rendicontare con scontrino un importo massimo di € 200,00 a tranche;
 - il costo del carburante utilizzato per le attrezzature (es. idrovore) dovrà essere documentato con scontrini unitamente a copia leggibile degli stessi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante;
- **Vestiaro e d.p.i.**: sono autorizzate le spese per l'acquisto di capi di vestiario (divise, scarpe antinfortunistica etc...);
- **pasti**:
 - sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un tempo di almeno 6/h continuative.
Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l'acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: l'evento/l'intervento emergenziale, la data, l'orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l'importo della spesa;
- **formazione**: sono ammesse le spese sostenute e debitamente documentate, per i corsi in materia di Protezione Civile, effettuati da docenti non appartenenti all'O.d.V.;
- **visite mediche**: sono ammesse le spese sostenute e debitamente documentate per le visite mediche dei volontari operativi impegnati nelle attività oggetto di convenzione;
- **materiale informatico e di cancelleria**: sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- **materiale acquistabile presso negozi di Ferramenta**: sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- **spese telefoniche**: sono ammesse le spese telefoniche mobile, per un importo non superiore a 200,00 euro per singola tranche;
- **spese per le utenze**: (acqua, elettricità, gas, telefono fisso) intestate alle OO.d.V., sono ammesse previa verifica;

- **magazzino – deposito - garage:** sono ammesse le spese intestate alle OO.d.V, per l'affitto di garage, magazzino deposito ecc. per il ricovero di automezzi e attrezzature, purché preventivamente autorizzato;
- **altre necessità** che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli interventi previsti con la presente Convenzione (incluse le spese sostenute dal 1/1/2024 al 29/2/2024) e solo se preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile di Roma Capitale.

SPESE NON RIMBORSABILI

Non sono autorizzate le sotto elencate spese:

- spese sostenute per il canone di affitto della sede legale;
- spese per le quali le OO.d.V. hanno beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.

Art. 8 – Accertamenti

La Protezione Civile di Roma Capitale può disporre accertamenti a campione per verificare sia la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, sia il corretto svolgimento delle attività previste nella Convenzione.

Per l'effettuazione di tali accertamenti la Protezione Civile di Roma Capitale si avvale di proprio personale tecnico ed amministrativo.

La procedura di accertamento a campione sospende i termini di lavorazione delle istanze di rimborso presentate, fino all'esito dello stesso. I mezzi e le attrezzature dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso devono essere ricoverati – pronti all'uso – sul territorio di Roma Capitale; in caso contrario si procederà, previa comunicazione di avviso del procedimento, ad una rimodulazione dell'entità economica delle assegnazioni derivate dalla procedura di valutazione.

Art. 9 – Penalità per indisponibilità

Con salvezza del computo agli effetti della risoluzione di cui al successivo articolo 10, qualora -a seguito di attivazione avvenuta conformemente alla modalità compendiate con la convenzione- l'O.d.V. convenzionata si renda indisponibile, salvo comprovati ed oggettivi motivi giustificativi da ostendere con comunicazione PEC - previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n°241- saranno applicate delle specifiche penalità consistenti nella riduzione percentuale dell'importo della convenzione ancora oggetto di istruttoria, alla data del verificarsi dell'indisponibilità. Il sistema di penalità è crescente, computandosi nella misura del 5% alla prima, nella misura del 10% alla seconda, nella misura del 20% alla terza. Con l'applicazione della terza penalità, si procederà alla contestuale risoluzione della convenzione, procedendosi alla liquidazione delle spettanze maturate, depurate degli importi di penalità.

Identica sequenza di penalità potrà essere applicata per segnalata manifestazione di condotta che non sia conforme allo stile relazionale imposto dalla funzione ed allo spirito del volontariato di Protezione Civile, ovvero per ciascuna condotta che possa ledere l'immagine di Roma capitale o del "sistema protezione civile". In questo caso la casistica di risoluzione della convenzione resta disciplinata nel predetto articolo 10.

Art. 10 - Risoluzione della Convenzione

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale può risolvere la convenzione, per i casi indicati al primo capoverso del precedente articolo 9 (applicazione di tre penalità);

Si può procedere inoltre, procede alla risoluzione –previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n°241- anche in presenza delle seguenti circostanze idonee a far decadere il rapporto fiduciario per carenza del canone di correttezza e buona fede:

- gravità e clamore degli episodi di cui al secondo capoverso del precedente articolo 9;

- indipendentemente dalle penalità, documentata e sufficientemente comprovata condotta di utilizzazione delle risorse affidate in comodato d'uso da parte degli Enti del Sistema Protezione Civile per finalità estranee alle attivazioni di Protezione Civile o per finalità economiche o lucrative personali;
- indipendentemente dalle penalità, documentata e sufficientemente comprovata condotta di ostensione delle insegne della Protezione Civile per iniziative di carattere sociale non attinente alle funzioni di protezione civile;
- utilizzo improprio dei veicoli affidati in comodato temporaneo da parte dell'Amministrazione capitolina (con salvezza degli indipendenti procedimenti di decadenza dall'assegnazione);
- utilizzo improprio e contrario alla regolamentazione comunale ed agli atti di assegnazione in presidio o concessorio, degli immobili di proprietà dell'amministrazione capitolina (con salvezza degli indipendenti procedimenti di decadenza dall'assegnazione);

La risoluzione della Convenzione comporta la revisione dell'onere massimo assegnato a ciascuna O.d.V. in proporzione al periodo temporale di vigenza effettiva, previa decurtazione delle eventuali penalità.

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale (a seconda dei casi, a norma dell'art. 21 quinquies o 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n°241) revoca o annulla in autotutela, il consenso prestato per la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni mendaci;
- carenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Avviso Pubblico adottato con DD n.____;
- ricorrenza –in capo al contraente- di fatti aventi grave rilevanza penale di natura dolosa.

la Protezione Civile di Roma Capitale (a seconda dei casi, a norma dell'art. 21 quinquies o 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n°241) revoca o annulla in autotutela, il consenso prestato per la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni mendaci;
- carenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Avviso

La risoluzione della Convenzione comporta:

- La risoluzione della Convenzione comporta:
- la decadenza dal diritto di stipulare diverse convenzione con il Dipartimento Protezione Civile per i tre anni successivi a quello nel quale è stata comunicata la risoluzione;
- l'obbligo di riconsegna immediata delle attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Protezione Civile (qualora assegnate);
- l'obbligo di rilascio immediato della sede affidata in comodato d'uso dalla Protezione Civile (qualora assegnata);
- la segnalazione delle circostanze che hanno portato alla risoluzione al Dipartimento Patrimonio ed ad altro Ufficio capitolino concedente, per le consequenziali ed eventuali revoche della concessione in comodato d'uso della sede da parte degli stessi (qualora concessa);
- la segnalazione alla Regione Lazio ed al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguiti di rispettiva competenza;
- la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci e di altri fatti aventi rilevanza penale.

Art. 11– Controversie

Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente Convenzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 – Trattamento dati personali

“Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dall’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono tenute all’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all’adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell’Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali le predette Organizzazioni dovranno attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato si impegnano ed obbligano a consegnare ai propri volontari, nel caso in cui i dati personali di quest’ultimi venissero comunicati e/o comunque trattati da Roma Capitale, l’informativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà comunicata dalla stessa Roma Capitale in qualità di Titolare del trattamento.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all’articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all’art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all’estero anche al di fuori dell’Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all’esecuzione del Contratto. L’informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo _____.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.”

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente Convenzione e delle procedure ad esso conseguenti è il Direttore del Dipartimento Protezione Civile Pro Tempore, firmatario delle singole convenzioni; con separato atto del Responsabile del Procedimento saranno designati, per il concorso nella gestione e verifica del rispetto dei vincoli convenzionali specifici responsabili e referenti per l’istruttoria e per l’esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto dall’O.d.V.

Roma, li _____

L’Organizzazione di Volontariato

Il Legale Rappresentante

La Protezione Civile

Il Direttore del Dipartimento

Giuseppe Napolitano